



Livio Corselli

La riforma degli art. 600 e  
601 c.p.: la legge 228/2003

*Davnat*

© Copyright 2011 Qanat Editoria e Arti Visive

Progetto grafico e impaginazione

Toni Saetta

Dritti riservati.

I testi contenuti in questo libro sono di proprietà dell'autore e sono protetti dalle leggi internazionali sul *copyright*.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata la riproduzione anche parziale, e per qualsiasi uso, e con qualunque mezzo, in qualunque forma: meccanica, elettronica, digitale, incluso fotocopie, o trasmessa con mezzi conosciuti o sconosciuti, senza l'autorizzazione scritta dell'autore e della Qanat Edizioni.

La responsabilità dei testi è esclusivamente attribuibile all'autore.

*All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright holder.*

Printed in Italy

## INDICE

1. Introduzione	7
2. Ratio dell'intervento legislativo	9
3. Il "nuovo" art. 600 c.p.: il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù	10
4. Il delitto di riduzione o mantenimento in servitù	14
5. Il delitto di tratta di persone: la tratta di persona in condizione di schiavitù	19
6. La costrizione a entrare, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato al fine di commettere i delitti di riduzione in schiavitù o servitù	23
7. Circostranze aggravanti, confisca e pene accessorie, fattispecie associativa e responsabilità delle persone giuridiche	25

**Qanat**  
Editoria & Arti Visive

Sede legale: Via Silvano Franzolin 9 • 90147 Palermo

Uffici: Viale Piemonte 12 • 90144 Palermo

tel / fax 091 342613 • Mobile 334.6227878

www.qanat.it • tonisaetta@gmail.com

## 1. Introduzione

La schiavitù è un male che affligge l'umanità dall'alba della sua storia; nato come pratica sociale, ha spesso trovato riconoscimento esplicito in ordinamenti legali di varie epoche ed aree geografiche. Per secoli ha trovato applicazione diffusa nel globo intero, divenendo un fenomeno, oltre che di largo uso, ampiamente giustificato; si dovette attendere la fine del XVIII secolo e la nascita della corrente abolizionista "costola" del più ampio movimento culturale Illuminista affinché si decretasse il definitivo declino della schiavitù. Tuttavia, non si pensi che il fenomeno della schiavitù resti legato a periodi storici ormai superati; ciò può essere corretto fin tanto che ci si riferisce alla fine della schiavitù come condizione di diritto, ma esistono forme di manifestazione del fenomeno che non richiedono, per la loro perfezione, il fatto che gli ordinamenti nazionali riconoscano la schiavitù come esercizio su un individuo dei poteri del diritto di proprietà: sono la globalizzazione, le guerre, le congiunture economiche e politiche mondiali a

spiegare il permanere, e addirittura il riaffiorare, della schiavitù al giorno d'oggi. Quindi, alla condizione giuridica dello schiavo si sono sostituite una serie di situazioni di fatto, quali la vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile, lo sfruttamento di mano d'opera minorile, la mutilazione sessuale delle bambine, l'utilizzo di minori nei conflitti armati, il traffico di persone e la vendita di organi, lo sfruttamento della prostituzione e certe pratiche dei regimi coloniali e di apartheid, nonché il matrimonio coatto e lo sfruttamento attraverso il lavoro.

Il nostro ordinamento giuridico ha recentemente avvertito la necessità di adeguare la normativa riguardante il fenomeno schiavitù alle sue nuove forme di manifestazione che, pur non sostanzialmente nella creazione di una condizione giuridica della persona, valgono a creare nell'individuo, di fatto, una situazione di soggezione continuativa tale da privargli qualsiasi capacità di autodeterminazione. Possiamo considerare motore di tale necessità al cambiamento le numerose Convenzioni Internazionali stipulate da una moltitudine di Stati in materia, le quali hanno evidenziato in maniera chiara e non equivoca le nuove forme di manifestazione del fenomeno.

Questo lavoro, dunque, ha lo scopo di analizzare la riforma degli art. 600 e 601 c.p., realizzata con la legge 228/2003, in particolar modo puntan-

do l'attenzione sulle nuove fattispecie di riduzione o mantenimento in servitù, sul delitto di costrizione a entrare, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato al fine di commettere i delitti di riduzione in schiavitù o servitù, sulle relative fattispecie associative nonché sui nuovi strumenti previsti, quali confisca, pene accessorie e responsabilità delle persone giuridiche.

## 2. Ratio dell'intervento legislativo

Nella vigenza della precedente normativa in materia di schiavitù, la giurisprudenza, utilizzando tecniche interpretative più o meno discutibili, si è dovuta impegnare per rendere la fattispecie più ampia, e quindi applicabile ad una serie di casi dai quali era precedentemente esclusa. Si è passati da un'impostazione estremamente riduttiva, modellante la nozione di schiavitù unicamente sulla Convenzione di Ginevra del 1926, che mirava a punire le situazioni di schiavitù di diritto (difficilmente realizzabili nella pratica), ad una riscoperta delle norme dettate dalla Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956, in particolare dell'elencazione delle condizioni analoghe alla schiavitù. Tuttavia, le Sezioni Unite<sup>1</sup>, aderendo all'interpretazione secondo la quale le condizioni analoghe alla schiavitù non possono essere limitate a quelle tipizzate nell'art. 1 della predetta Convenzione,

<sup>1</sup> Cfr. C. Cass. S.U., 20 novembre 1996, *Cerico*, cit.

hanno scelto un cammino ermeneutico non rispettoso del principio di determinatezza della norma penale.

Inoltre, avendo le norme internazionali definito meglio i termini del reato di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani, si sono fatte sempre più pressanti le esigenze di un adeguamento della normativa ai dettami provenienti da tali fonti.

È per questi motivi che il legislatore italiano, in attuazione della decisione-quadro 2002/629/GAI, l'11 agosto del 2003 ha approvato la legge di riforma degli art. 600, 601 e 602 c.p., rubricata "misure contro la tratta di persone".

### 3. Il "nuovo" art. 600 c.p.: il delitto riduzione o mantenimento in schiavitù

La legge 228/2003 ha completamente riscritto l'art. 600 c.p. e ne ha mutato profondamente la fisionomia; oggi l'articolo, rubricato "Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù", così recita:

[1] *Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

[2] *La riduzione o il mantenimento nello stato*

*di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

[3] *La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

Si può preliminarmente notare come la tecnica attuativa della decisione-quadro 2002/629/GAI utilizzata si esponga a riserve. Infatti, da un lato, il legislatore ha scelto di innestare le indicazioni provenienti dalla predetta decisione-quadro sull'impianto previgente, del quale è stata conservata la suddivisione delle condotte in due distinte fattispecie (per l'appunto, riduzione in schiavitù e riduzione in servitù, corrispondente alle ormai non più richiamate "condizioni analoghe alla schiavitù"; le fattispecie sono quattro, se si considera anche l'art. 601 c.p., e la pena è la stessa per tutte). Per altro verso, il legislatore si è discostato dal modello di reato a dolo specifico previsto dalla decisione-quadro e ha configurato la riduzione in servitù come reato d'evento, imperniato sul costringimento di una persona a prestazioni che ne comportino lo

sfruttamento, salvo poi anticipare nuovamente la tutela penale grazie alla seconda fattispecie prevista dall'art. 601 c.p., che, irragionevolmente, e vedremo successivamente il perché, sottopone al medesimo quadro edittole colui che costringe la vittima a fare ingresso, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno al fine di commettere i delitti di cui al primo comma dell'art. 600 c.p.

Esaminiamo la prima figura di delitto prevista dall'art. 600 c.p., corrispondente al vecchio delitto di riduzione in schiavitù, rappresentata dall'esercizio su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. La nozione di "esercizio" richiama immediatamente il ricorrere di una situazione di fatto corrispondente a quella della nozione civilistica del possesso, per cui dovrebbero considerarsi superate le tesi dottrinali che confinavano il concetto di schiavitù alle sole situazioni connotate dall'estremo della giuridicità<sup>2</sup>. Siamo, inoltre, di fronte ad un reato di natura permanente<sup>3</sup>, per cui la contrapposizione fra riduzione e mantenimento in

<sup>2</sup> Cfr. MANTOVANI, cit., p.262; in senso contrario PECCIOLI, *Unione europea e criminalità transnazionale, nuovi sviluppi*, ed. Giappicichelli, Torino, 2005, p. 91.

<sup>3</sup> Cfr., in giurisprudenza, C. Ass. Milano, 15 dicembre 2003, in *Foro Italiano*, 2004, Vol. 2, p.585; in dottrina MANTOVANI, cit., p.263; si ricordi come i reati concernenti le diverse forme di privazione della libertà personale rappresentano le più paradigmatiche ipotesi di reati permanenti, dato che questi presuppongono l'offesa a beni giuridici indisstrutibili ma comprimibili (quali appunto la libertà).

schiavitù non va letta in termini di istantaneità o permanenza: a differenza dell'abrogata fattispecie, che, presupponendo lo status *libertatis*, non era configurabile nei confronti di chi già si trovava in stato di schiavitù, la norma è ora idonea a punire sia chi per primo pone in essere la condotta, sia chi eventualmente protrae una situazione già esistente in quanto generata da altri. D'altronde, lo stesso concetto di "esercizio di poteri su una persona", è del tutto indifferente rispetto alla genesi dei poteri stessi.

Va, infine, rilevato come la fattispecie in esame presenti una dimensione applicativa più limitata rispetto alle definizioni contenute nei documenti internazionali in materia quali il Protocollo di Palermo e la decisione-quadro 2002/629/GAL, in quanto viene esclusa l'ipotesi dell'esercizio su una persona di altri diritti reali o di garanzia, diversi dal diritto di proprietà; si potrebbe ovviare al problema interpretando il concetto di proprietà in chiave estensiva, ma ciò porterebbe ad una tacita abrogazione degli art. 601 e 602 c.p., poiché le condotte previste da questi articoli potrebbero essere intese come manifestazioni del diritto di proprietà del *dominus* sullo schiavo<sup>4</sup>.

La nuova formulazione del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù non fuga i dubbi di compatibilità della norma con il principio di sufficiente determinatezza della norma penale di cui

<sup>4</sup> Cfr. PECCIOLI, cit. p. 91.

all'art. 25 Cost. comma 2. È chiaro, anzitutto, che la previsione di questa autonoma fattispecie delittuosa assume un senso soltanto laddove sia possibile delimitarne un ambito autonomo rispetto alla fattispecie alternativa di riduzione o mantenimento in servitù; e, d'altronde, la distinzione tra le due figure è importante, poiché, mentre il delitto di riduzione in schiavitù è reato permanente, quello di riduzione in servitù è reato d'evento a forma vincolata ed a consumazione istantanea. Non essendo corretto rendere la riduzione in schiavitù una fattispecie residuale in cui far confluire le ipotesi non sussunibili entro la fattispecie di riduzione in servitù, resta la difficoltà di immaginare situazioni concrete e non irrealistiche da far ricadere entro questa ipotesi<sup>5</sup>. E resta anche la difficoltà di spiegare cosa significhi esattamente esercitare su di una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, senza cadere in formule tautologiche, stante l'impossibilità da parte della norma di indicare quali siano i necessari connotati oggettivi che permettono di riconoscere come tale la condotta.

#### 4. Il delitto di riduzione o mantenimento in servitù

La seconda figura di delitto prevista dall'art. 600 c.p. è descritta in termini assai più precisi e

<sup>5</sup> Cfr. MANTOVANI, cit., p. 265.

analitici rispetto alla precedente, richiedendo il verificarsi di un duplice evento: la costituzione o il mantenimento, da parte dell'agente, di uno stato di soggezione continuativa in capo alla vittima, attuato tramite le modalità previste dal secondo comma dell'articolo in esame, e la costrizione della vittima a prestazioni lavorative o sessuali, o all'accattonaggio, ovvero a prestazioni che ne comportino comunque lo sfruttamento (tale costrizione segna il momento consumativo del reato). Lo stato di soggezione cui si riferisce la norma non deve realizzarsi in maniera occasionale, ma è necessario che assuma il carattere della continuità; tale continuità non va, però, interpretata nel senso di assoluta ed interminabile condizione di assoggettamento, poiché la riduzione in servitù si realizzerebbe anche se la soggezione all'altrui potere si allentasse temporaneamente (cioè, nella pratica, può accadere al fine di vincere le resistenze della vittima)<sup>6</sup>.

Le prestazioni cui la vittima deve essere costretta possono consistere in prestazioni lavorative o sessuali, ovvero nell'accattonaggio, o "comunque" in prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. L'avverbio "comunque" evidenzia come tutte le prestazioni citate siano basate sullo sfruttamento, il che induce a ritenere che l'elencazione fornita abbia carattere esemplificativo.

Va notato come il legislatore, nel formulare la

<sup>6</sup> Cfr. PECCIOLI, cit. p. 92.

fattispecie di riduzione in servitù, si sia discostato dalle indicazioni fornite dalla decisione-quadro 2002/629/GAI, e abbia considerato lo sfruttamento non come fine al quale dovrebbe tendere l'azione del reo, ma come evento che necessariamente deve realizzarsi affinché si possa configurare il reato, con un conseguente spostamento in avanti del momento consumativo (e correlativo arretramento della tutela penale). Ciò al fine di evitare che la norma risultasse estremamente generica, e, quindi, per renderla più rispettosa del principio di determinatezza della norma penale. La norma non definisce il concetto di sfruttamento, il quale può tuttavia desumersi attraverso il richiamo all'interpretazione giurisprudenziale del concetto in tema di pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), in base al quale lo sfruttamento non deve obbligatoriamente assumere una connotazione economica, ma deve essere inteso in termini più ampi come sinónimo di utilizzazione a fini egoistici di un soggetto<sup>7</sup>. Inoltre, essendo il termine "continuativa" riferito allo stato di soggezione e non allo sfruttamento, non si potrà considerare il reato come necessariamente abituale, bastando anche solo un atto di sfruttamento per configurarlo (a patto che questo unico atto sia idoneo a garantire la conti-

<sup>7</sup> Si veda MARTINI, *Commento all'art. 3 della legge 3 agosto 1998 n. 269*, in *Legislazione penale*, 1999, p. 76: "Sfruttamento è l'atto di procurarsi un vantaggio personale attraverso l'uso di altrui capacità garantito dalla condizione minorata del soggetto passivo", sic.

nuità dello stato di soggezione della vittima).

La ricerca del rispetto del principio di determinatezza ha, poi, condotto a recepire le indicazioni provenienti dalle fonti internazionali riguardanti la previsione dei mezzi tramite i quali lo stato di soggezione deve essere creato o mantenuto, il che è valso a rendere il reato di riduzione o mantenimento in servitù una fattispecie a forma vincolata. Fra questi, vengono in considerazione, da un lato, gli strumenti propriamente costrittivi della violenza e della minaccia, rivolti a piegare una volontà contraria della vittima; dall'altro, una vasta gamma di strumenti induttivi idonei a viziare il processo motivazionale del soggetto passivo. Tra questi, la norma menziona anzitutto l'inganno, il quale è un mezzo idoneo a costituire la situazione di servitù ma non a mantenerla<sup>8</sup>. L'ipotesi dell'abuso di autorità presuppone, invece, un uso distorto di un potere di supremazia di cui l'agente sia legittimamente titolare nei confronti della vittima. Il legislatore ha scelto di non riproporre la previsione, mutabile dagli strumenti internazionali, dell'abuso di una posizione di vulnerabilità, ma ha preferito elencare una serie di situazioni ad essa riconducibili. Tra

<sup>8</sup> Cfr. PECCIOLI, *giro di vite contro i traffickanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone*, in *Diritto Penale e Processo*, 2004, p. 38: "in realtà, una volta esaurito l'inganno perché, per esempio, il soggetto passivo ha acquisito la consapevolezza della falsità delle promesse, [...] il soggetto attivo può continuare a mantenere in uno stato di schiavitù la vittima solo con l'impiego delle altre modalità alternative (violenza/minaccia)", sic.

queste, l'approffittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica, la cui verifica pre-scinde da fenomeni patologici ed è legata a traumi o fattori ambientali; la dottrina non ha mancato di notare come la possibilità che lo stato di soggezione continuativa sia realizzato tramite l'abuso di una situazione di inferiorità psichica potrebbe essere interpretata come un tentativo di reinserire nel codice penale una norma incriminatrice del plagio: tuttavia, a differenza dell'abrogata fattispecie, lo stato di soggezione della vittima deve essere continuato nel tempo e non assoluto<sup>9</sup>. Anche l'ipotesi di approffittamento di una situazione di necessità è ricollegabile al *genus* "posizione di vulnerabilità"; la situazione non va rigidamente intesa con riferimento all'art. 54 c.p., il quale richiede l'estremo di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, quanto piuttosto al concetto di "stato di bisogno" di cui all'art. 626 c. 1 n. 2 in tema di furto lieve per bisogno<sup>10</sup>. Infine, la norma fa riferimento a situazioni in cui l'agente acquisisca un potere sulla vittima attraverso la promessa o la dazione di denaro o di altri vantaggi a chi abbia già legittimamente o meno un potere

<sup>9</sup> PECCIOLI, *Unione europea e criminalità transnazionale, nuovi sviluppi*, cit., p. 96.

<sup>10</sup> La dottrina non ha mancato di osservare come, interpretando così il concetto di situazione di necessità, questa potrebbe apparire implicita nella qualità dei soggetti passivi, che spesso sono soggetti provenienti dal Terzo Mondo o dall'Est europeo. Cfr. PECCIOLI, *ibidem*, p. 94.

sulla stessa, recependo così una delle esplicite indicazioni del Protocollo di Palermo e della decisione-quadro 2002/629/GAI.

Le due fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù sono aggravate se i fatti sono commessi in danno di minore di anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Si tratta di indicazioni mutate dagli strumenti internazionali, tranne che per la previsione di sfruttamento della prostituzione: tale aggravante va messa in relazione con lo sfruttamento sessuale previsto dal comma 1, e ne differisce poiché quest'ultimo (oltre a non implicare vantaggi di natura economica da parte dell'agente) richiama al compimento di atti sessuali in favore dello stesso padrone o di terzi al di fuori di un contesto di vera e propria "prostituzione".

##### **5. Il delitto di tratta di persone: la tratta di persona in condizioni di schiavitù**

L'art. 601 c.p., rubricato "tratta di persone", è stato riformulato dall'art. 2 della legge n.228 del 2003, e, come si evince dall'identità di rubrica fra questa e la precedente norma, esse si pongono in un rapporto di continuità". Così recita oggi l'art. 601 c.p.:

<sup>11</sup> In senso conforme C. Ass. Milano, 24 novembre 2003, in *Foro Ambrosiano*, 2004, p. 8.

[1] Chiunque commette tratta di persona che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[2] la pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Anche il nuovo testo, così com'era per il vecchio<sup>12</sup>, prevede due distinte figure delittuose, che però non coincidono con quelle anticamente previste. Il primo delitto previsto dal novellato art. 601 c.p. viene realizzato da chi commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600

c.p. Dalla formulazione emerge chiaramente come il fatto che la vittima sia già in condizioni di schiavitù o servitù è un fondamentale presupposto della fattispecie<sup>13</sup>. Per altro, il riferimento alle condizioni di cui all'art. 600 risulta univoco solamente con riguardo alla condizione di schiavitù, mentre rispetto alla condizione di servitù non è chiaro se il legislatore abbia richiamato il solo stato di soggezione continuativa del soggetto passivo o anche il suo effettivo costringimento a prestazioni che ne comportino comunque lo sfruttamento<sup>14</sup>. Ciò crea un'incongruenza legislativa, in quanto l'interpretazione in questione, richiamando il solo stato di soggezione continuativa, realizza un'anticipazione della tutela penale rispetto alle ipotesi di riduzione o mantenimento in servitù, consentendo di assegnare rilevanza penale già all'acquisto di una persona ridotta in stato di soggezione continuativa, senza la necessità di provare il suo successivo costringimento a compiere prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Come si desume dalle ipotesi previste dalle

12 "[1] Chiunque commetta tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni; [2] Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione, è punito con la reclusione da sei a venti anni".

13 La dottrina ha rilevato che tale presupposto, riecheggiante la vecchia tratta di schiavi, rende il reato di difficile riscontro pratico, perché non permette di ricondurre nell'art. 601 tutte le ipotesi di tratta proposte dalle convenzioni internazionali, in particolare dalle Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956 (resteranno infatti escluse quelle condotte che non presuppongono lo stato di schiavitù o servitù della vittima). Cfr. MANTOVANI, cit., p. 267.

14 In dottrina si tende a preferire la prima ipotesi, poiché accettare l'alternativa significherebbe spostare in avanti il momento consumativo del reato. Cfr. MANTOVANI, cit., p. 430.

Convenzioni di Ginevra sulla schiavitù, dal linguaggio comune e dalla tradizione giuridica, la condotta consiste nelle attività di compravendita, commercio, cessione o trasporto di persona già in schiavitù o servitù. Diversamente dalla precedente formulazione, l'odierno art. 601 c.p., utilizzando il singolare "persona" con riferimento alla vittima, non richiede il compimento delle condotte nei confronti di più persone. Quanto al requisito della natura necessariamente imprenditoriale della tratta, valevole in passato, vi è oggi dissenso in dottrina<sup>15</sup>.

Anche questo reato, così come quello di riduzione o mantenimento in servitù, è da considerarsi solo eventualmente abituale, bastando per la perfezione anche un'unica condotta di tratta di una sola persona. Nel caso poi di un'unica condotta di tratta di più persone, alcuni vedrebbero integrato un solo delitto di tratta<sup>16</sup>, mentre per altri, in considerazione del carattere altamente personale del bene giuridico offeso, avrebbe luogo una pluralità di delitti di tratta<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> L'opinione maggioritaria è per la natura imprenditoriale della tratta; cfr. APRILE, *i delitti contro la personalità individuale, schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori*, ed. Cedam, 2005, p. 84; in senso conforme PECCIOLI, cit., p. 103; *contra* il MANTOVANI, cit., p. 267, per il quale il requisito non ha più ragion d'essere, avendo il legislatore eliminato l'ipotesi del "fare comunque commercio di schiavi" presente nella vecchia formulazione e giustificata dalla volontà di non escludere la piccola attività commerciale dall'ambito della norma.

<sup>16</sup> MANTOVANI, cit., p. 268, giustifica l'interpretazione in oggetto a causa della pena particolarmente elevata e della necessità di evitare gli eccessi del concorso o della continuazione

<sup>17</sup> Così PECCIOLI, cit. p. 103.

## 6. La costrizione a entrare, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato al fine di commettere i delitti di riduzione in schiavitù o servitù

Il secondo delitto descritto dall'art. 601 c.p. viene realizzato da chi, al fine di commettere i delitti di cui all'art. 600, primo comma, induce la vittima con l'inganno o la costringe mediante uno dei mezzi indicati dal secondo comma dello stesso articolo 600 a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, ovvero a trasferirsi al suo interno. Va preliminarmente notato come il legislatore abbia fatto ricorso al concetto di induzione, riferito alla condotta attuata mediante inganno: il termine sembrerebbe anticipare la soglia della punibilità ad un momento antecedente alla realizzazione del trasferimento della vittima, ma il legislatore non si è mosso con questa intenzione: egli ha voluto punire non solo la costrizione in senso stretto, ma anche l'azione fraudolenta che ottiene il medesimo risultato, per cui l'espressione va intesa in chiave di consumazione: è penalmente perseguibile anche chi con l'inganno fa determinare un soggetto a trasferirsi in un certo luogo.

A differenza che nella vecchia formulazione, presupposto del delitto in parola è lo stato di libertà della vittima<sup>18</sup>, il che vale a renderlo maggior-

<sup>18</sup> Cfr. MANTOVANI, cit., p. 269, il quale sostiene che tra i due delitti previsti dall'art. 601 c.p. sussista un rapporto di incompatibilità, non

mente applicabile nella prassi: la norma può infatti essere applicata a tutte le ipotesi di tratta non presupponenti lo stato di schiavitù previste dalle Convenzioni internazionali ed ai nuovi fenomeni di tratta che si sviluppano al giorno d'oggi. In più, mentre il primo delitto ex art. 601 c.p. non può concorrere con l'art. 600 c.p., poiché quest'ultimo viene assorbito nell'art. 601 consistendo in un suo presupposto, il secondo delitto, non richiedendo l'effettiva riduzione in schiavitù o servitù del soggetto passivo ma solo il fine di porla in essere, potrebbe entrare in concorso con l'art. 600 qualora tale riduzione venisse a concretizzarsi nei fatti<sup>19</sup>. Dal presupposto dello stato di libertà deriva, inoltre, che la previsione in esame realizza un'anticipazione della tutela penale rispetto ai delitti in tema di schiavitù e servitù, in quanto colpisce attività prodromiche alla successiva costituzione di tali condizioni. Tuttavia, l'intenzione del legislatore di colpire tali attività prodromiche rischia di essere frustrata da una pessima formulazione del dolo specifico: con l'uso della proposizione "al fine di commettere i delitti di cui al primo comma" viene richiesta, quantomeno a livello grammaticale, l'identità soggettiva tra colui che induce o costringe la vittima agli spostamenti territoriali e colui che

ridurrà, in seguito, la vittima stessa in una condizione di schiavitù o servitù; si può notare l'illogicità della costruzione se si pensa che, nella realtà concreta, chi esercita l'attività di induzione o costrizione a trasferirsi è spesso soggetto diverso da chi poi ridurrà la vittima stessa in schiavitù o servitù<sup>20</sup>.

Come richiesto da tutti i più recenti strumenti internazionali al fine di conferire maggiore determinazione alla fattispecie, il delitto è a forma vincolata, dovendo realizzarsi mediante una delle condotte tassativamente elencate dal comma 2 dell'art. 600 c.p.

Il reato si perfeziona nel momento e luogo dell'avvenuto trasferimento nel o dal o nell'interno del territorio dello Stato, o dall'inizio del soggiorno nel medesimo, ed è quindi considerabile un reato d'evento<sup>21</sup>.

### **7. Circostanze aggravanti, confisca e pene accessorie, fattispecie associativa e responsabilità delle persone giuridiche**

Ambedue le riformulate fattispecie prevedono, all'ultimo comma, alcune circostanze aggravanti

<sup>20</sup> Cfr. MANTOVANI, cit. p. 270.

<sup>21</sup> È questo il pensiero della dottrina maggioritaria; altri (cfr. PECCIOLOI, cit.) ritengono il reato vada considerato un reato di condotta, per cui il reato si consumerebbe nel momento in cui il soggetto induce o costringe alla partenza il soggetto passivo. Si avversa tale interpretazione, che comporterebbe un'ulteriore anticipazione della tutela penale, e difficoltà sul piano probatorio per l'individuazione del grado di induzione o coartazione della vittima.

sotto il profilo della condotta (che è la stessa per entrambi i delitti), ma sotto quello della condizione di schiavitù o servitù che, nel primo reato, costituisce il presupposto della condotta di trasferimento, mentre nel secondo reato costituisce scopo della suddetta condotta.

<sup>19</sup> Cfr. PECCIOLOI, cit., p. 104.

che potranno essere contestate in via alternativa, dato che le ipotesi previste sono separate grammaticalmente non dalla congiunzione "e" ma dalla disgiunzione "o". Tali circostanze prevedono un aumento di pena da un terzo alla metà nel caso di realizzazione dei reati diretta allo sfruttamento della prostituzione, o al prelievo di organi o, ancora, in danno di minori degli anni diciotto. La prima ipotesi è costruita come un reato circostanziato a dolo specifico, per la cui realizzazione è sufficiente che il soggetto attivo agisca con la finalità di ottenere profitti economici dallo sfruttamento della prostituzione delle vittime. La seconda circostanza aggravante, rappresentata dalla finalità del prelievo di organi, rappresenta la realizzazione delle indicazioni provenienti dal Protocollo di Palermo e della decisione-quadro 2002/629/GAI, anche se il nostro ordinamento non ha previsto così come le tendenze internazionalistiche richiedevano la possibilità di inserire una norma *ad hoc* per punire il fenomeno. La terza circostanza aggravante si riferisce alla realizzazione dei reati di tratta e schiavitù a danno dei minori degli anni diciotto, e pone alcuni problemi di coordinamento con l'art. 600 *sexies* c.p.<sup>22</sup>. La previsione della circostanza aggravante potrebbe apparire pleonastica, in quanto i

<sup>22</sup> Art. 600 *sexies* c.p., comma 1: "Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli art. 600, 601 e 602 la pena e' aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici".

minori degli anni quattordici risultano essere già tutelati dal predetto art. 600 *sexies* c.p., ma potrebbe trovare una sua ragione giustificativa nel consentire l'operatività del particolare meccanismo di esclusione del giudizio di bilanciamento previsto all'ultimo comma dell'art. 600 *sexies* c.p.<sup>23</sup>, in effetti, dato l'alto valore del bene giuridico protetto, è auspicabile che si garantisca l'operatività di tale meccanismo relativo al concorso di circostanze eterogeneo, perché, se si interpretasse la norma in maniera formale, il concorso stesso resterebbe applicabile alle sole ipotesi di reato commesso in danni di minore degli anni quattordici. Con l'eventuale eliminazione delle circostanze aggravanti in caso di contestazione di una o più circostanze attenuanti, la tutela del bene giuridico della personalità individuale attraverso la previsione di elevati livelli sanzionatori potrebbe essere vanificata in presenza di interessi di rango inferiore. Le soluzioni atte a evitare tale incongruenza sono tutte caratterizzate dal fine di escludere l'applicabilità del giudizio di bilanciamento: potrebbero essere o quella di considerare il comma 3 degli art. 600 e 601 c.p. come un reato autonomo, oppure quella di sostenere

<sup>23</sup> Art. 600 *sexies* c.p., comma 5: "le circostanze attenuanti diverse da quella prevista dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

re che il comma 5 dell'art. 600 *sexies* c.p. non richiami unicamente le aggravanti del suo primo e secondo comma ma anche tutte le forme di manifestazione dei reati in essa ricomprese (fra le quali, le ipotesi di riduzione in schiavitù e di tratta)<sup>24</sup>.

Le indicazioni provenienti dagli strumenti legislativi internazionali hanno, poi, portato il legislatore a prevedere alcune modifiche all'art. 600 *septies* c.p.<sup>25</sup>, ed è quindi stata istituita un'ipotesi di confisca speciale: in caso di condanna (o anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti) dovrà sempre essere ordinata la confisca del prezzo e del profitto del reato, e nel caso in cui questi non possano essere confiscati la misura di sicurezza può avere ad oggetto, inoltre, i beni di cui il reo a disposizione per un valore corrispondente a tale profitto<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Cf. PECCIOLI, cit., p. 113.

<sup>25</sup> Art. 600 *septies* c.p., commi 1 e 2: "Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive."

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

In più, la riformata versione dell'art. 600 *septies* c.p. prevede nuove ipotesi di pene accessorie, quali la chiusura di quegli esercizi la cui attività sia diretta al compimento dei delitti di cui agli art. 600 e 601 e la revoca della licenza d'esercizio o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La legge n. 228 del 2003 ha previsto, tra l'altro, la realizzazione dei reati in materia di riduzione in schiavitù e di tratta in forma associata attraverso l'inserimento di un ultimo comma all'art. 416 c.p.<sup>27</sup>, in cui sono previste la pena della reclusione da cinque a dieci anni per i promotori, costitutori, organizzatori e i capi, e da quattro a nove anni per i meri partecipanti. La tecnica legislativa usata per reprimere i reati in esame in forma associativa si espone a critiche: non è infatti chiaro quale sia la natura dell'associazione finalizzata alla tratta (se si tratti di una circostanza aggravante dell'associazione per delinquere comune<sup>28</sup> o di una fattispecie associativa autonoma<sup>29</sup>). La diatriba non è priva di risvol-

<sup>26</sup> È la cosiddetta "confisca per equivalente", la cui istituzione è fondata mentalmente per rispettare le esigenze di armonizzazione della legislazione interna agli standard europei ed internazionali.

<sup>27</sup> Art. 416 c.p., comma 6: "Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma."

<sup>28</sup> Cf. ROSI, *La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma*, in *Diritto e giustizia*, 2004, f. 3, p. 60 ss.

<sup>29</sup> Cf. TINEBRA CENTONZE, *Il traffico internazionale di persone*, Milano, 2004, p. 215 ss.

ti pratici, dal momento che, se si considerasse la fattispecie associativa come una circostanza aggravante, ciò comporterebbe l'applicazione del giudizio di bilanciamento di cui si è già discusso; dunque, la previsione di elevati livelli sanzionatori per la tutela del bene giuridico della personalità individuale verrebbe vanificata, anche qui, in presenza di interessi di rango inferiore. Si sarebbe potuto prevedere, analogamente, un meccanismo mutuato da quello dell'art. 600 *sexies* c.p. e volto a escludere da quest'ambito il giudizio di bilanciamento; tuttavia, sarebbe stato preferibile, onde eliminare il problema alla radice, utilizzare un'impostazione diversa e prevedere un'autonoma figura di associazione per delinquere finalizzata al compimento dei reati in materia di tratta e riduzione in schiavitù.

Da ultimo, gli strumenti legislativi internazionali, e in particolare la decisione-quadro 2002/629/GAI, hanno richiesto esplicitamente che le legislazioni nazionali adottassero al loro interno misure adeguate a poter ritenere responsabili dei reati in materia di schiavitù e tratta di esseri umani le persone giuridiche. In Italia, il testo legislativo di riferimento in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è il d. lgs. n. 231 del 2001<sup>30</sup>, al quale, tramite l'art. 5 della legge

<sup>30</sup> Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

n.228 del 2003 è stato aggiunto l'art. 25 *quinqüies*<sup>31</sup>. Grazie a questo, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche viene estesa ai reati di cui agli art. 600, 601, 602, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinqüies*, con la previsione di un autonomo sistema di quote e dell'applicazione di alcune misure interdittive.

<sup>31</sup> Legge n.228/2003, art. 5: 1. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "ART. 25-*quinqüies*. - (Delitti contro la personalità individuale). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, e 600-*quinqüies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno, ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

*Qanat*  
Editoria & Arti Visive

Finito di stampare nel mese di gennaio 2011  
per Qanat • Editoria e Arti Visive  
(Palermo)